

CONVENZIONE QUADRO
TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
E
ILLYCAFFÈ S.p.A.



L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università" o "Ateneo", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine, il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente Accordo domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente Accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2021

e

illycaffè S.p.A., in prosieguo denominata "illy", con sede e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia 110, Reg. Imprese Trieste, C.F. e P.IVA 00055180327, capitale sociale Euro 50.000.000,00 i.v., in persona del Sig. Furio Suggi Liverani, Chief Scientific Officer, per la sua carica domiciliato in Trieste, via Flavia 110

premessi che

- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- l'Università e illy – di seguito semplicemente denominate anche "Parti" – intrattengono, ormai da tempo, rapporti di collaborazione aventi per oggetto la realizzazione di progetti specifici e hanno già sottoscritto fra loro le seguenti Convenzioni Quadro: in data 26 agosto 2004; e in data 31 agosto 2015;
- è comune intendimento delle Parti e scopo precipuo del presente Accordo Quadro – di seguito semplicemente "Accordo" o "Convenzione" – promuovere la cooperazione congiunta delle persone e dei laboratori delle Parti per la ricerca applicata, che consenta l'integrazione e lo sviluppo delle competenze di provenienza industriale e universitaria al fine di conseguire risultati di elevata qualità;

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei settori della ricerca - anche attraverso la partecipazione congiunta a specifici progetti -, dell'informazione, dell'aggiornamento professionale e della didattica.

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

Le Parti favoriranno la collaborazione nei settori di cui all'art.1 promuovendo programmi coordinati di ricerca indirizzati, a titolo indicativo e non esclusivo, verso determinate aree tematiche, al fine di promuovere una maggiore integrazione tra la ricerca accademica e le esigenze del mercato, che consenta un più rapido e proficuo interscambio tra mondo degli studi e mondo del lavoro, favorire in generale lo sviluppo dell'attività di ricerca in settori altamente qualificati, attrarre studenti verso i Dipartimenti dell'Università (*a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Scienze Chimiche e Farmaceutiche, Scienze della Vita, Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche, Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione, Ingegneria e Architettura, Scienze mediche, chirurgiche e della Salute*), in prosieguo denominati "Dipartimenti", proponendo esperienze formative altamente qualificate con potenzialità di futuro inserimento professionale e offrire opportunità di specializzazione e tirocini a laureandi, neolaureati e dottorandi, nonché visite al sito produttivo o ai laboratori.

Le aree tematiche saranno le seguenti:

- Aspetti organolettici e sensoriali del caffè;
- Aspetti biologici della pianta del caffè, quali la diversità genetica e fisiologica, con particolare riferimento alla resistenza agli stress ambientali biotici e abiotici, le analisi biomolecolari con tecnologie genomiche, lo studio delle vie metaboliche secondarie quali la sintesi della caffeina, degli acidi clorogenici e dei



monoterpeni;

- Processi e tecnologie inerenti alle trasformazioni della materia caffè prima verso il prodotto finale;
- Chimica del caffè: sintesi di composti presenti nella matrice caffè da utilizzare come standard; studio di interazioni tra composti del caffè e biomolecole; caratterizzazione strutturale di composti presenti nella matrice caffè; metodologie analitiche per la caratterizzazione del caffè; analisi della frazione volatile del caffè.
- Attività biologica di composti del caffè e aspetti biochimici (fra cui proprietà antibatteriche di estratti di caffè, proprietà di citoprotezione dagli stress ossidativi e loro possibile interazione con patologie quali il diabete, biodistribuzione e bioattività di composti puri del caffè;
- Sperimentazioni Cliniche;
- Metodologie e tecnologie di gestione della conoscenza per la realizzazione di sistemi per il supporto alle decisioni e al controllo;
- Progettazione di macchine per la preparazione del caffè o di componenti delle stesse;
- Sensoristica, materiali, microelettronica e sistemi di controllo volti allo sviluppo di apparecchiature, strumenti e impianti industriali, attraverso le forme di collaborazione scientifica indicate nell'art. 3;
- Sviluppo ed ottimizzazione, anche in chiave di risparmio energetico e sviluppo sostenibile, di prodotti e processi nell'ambito della filiera del caffè;
- Sviluppo di packaging intelligente e tecnologie per la conservazione del prodotto;
- Processi attentivi e mnemonici sulla capacità dei consumatori di ricordare le caratteristiche di siti web di diversi brand condotti con metodi comportamentali e di tracciamento oculare;
- Aspetti relativi all'economia del caffè fra cui, a titolo esemplificativo: il mercato del caffè verde; i canali di distribuzione del caffè verde e di quello torrefatto; il ruolo delle commodity internazionali nei mercati mondiali e la questione dello sviluppo sostenibile; l'analisi del "Fair Trade", delle certificazioni e dei prodotti organici; i modelli di comportamento del consumatore nell'acquisto e nel consumo con particolare riferimento ai coffee shops; le strategie nell'industria del caffè; le tecniche di trading e di copertura del rischio mediante l'utilizzo di derivati e futures; la relazione tra innovazione ed internazionalizzazione nell'ambito del mercato del caffè italiano; l'analisi del pass through dei prezzi all'interno della supply



chain;

- Supporto linguistico, soprattutto per la traduzione di documenti.

Ulteriori aree tematiche potranno essere concordate di volta in volta dalle parti.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

L'Università mette a disposizione di illy le competenze scientifiche e tecniche che potranno risultare utili ad illy, in particolare per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del settore di attività di illy.

Ogni attività di collaborazione si svolgerà nel rispetto delle leggi universitarie e della specifica normativa vigente all'Università di Trieste.

illy, per consentire agli studenti, docenti o ricercatori l'acquisizione di conoscenze ed esperienze tecniche integrative, favorirà l'attuazione di visite e stages presso la propria sede centrale e presso i propri laboratori in sede e presso l'Area di Ricerca di Padriciano a titolo gratuito; le procedure relative saranno definite di volta in volta con i singoli docenti, tenendo conto delle esigenze di normale funzionamento delle attività aziendali.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi tra le parti interessate che soggiaceranno sempre e comunque alla presente Convenzione e ne costituiranno parte integrante.

Nel caso di atti e/o accordi comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, con riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa

l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria e assicurativa.

Tali atti dovranno prevedere altresì la nomina di un referente per ciascuna Parte, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale, la titolarità dei risultati, le modalità di regolamentazione dei risultati brevettabili e la pubblicazione dei risultati, ai sensi di quanto stabilito all'art. 12 della presente Convenzione Quadro.

Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente Accordo, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 4 – Costituzione del Comitato Scientifico

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, si istituisce un Comitato Scientifico composto da almeno due membri del corpo docente dell'Università di Trieste di cui almeno uno del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche e almeno due dipendenti di illy con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

In sede di prima costituzione, per l'Università di Trieste faranno parte del Comitato Scientifico il prof. Federico Berti e la dr.ssa Cristina Forzato, entrambi afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, il Prof. Alberto Pallavicini afferente al Dipartimento di Scienze della Vita, la prof.ssa Donata Vianelli afferente al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche e il dott. Stefano Seriani del Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Per illy faranno parte del Comitato Scientifico il Sig. Furio Suggi Liverani e il dott. Luciano Navarini.

Il numero massimo di membri facenti parte del Comitato scientifico è fissato nel numero di sette. In caso di



sostituzione di uno dei membri del Comitato Scientifico ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Il Comitato, cui è affidata l'attuazione della collaborazione tra le Parti nelle aree di operatività del presente Accordo, ha in particolare le seguenti competenze:

- definizione del contenuto delle attività di ricerca congiunte;
- organizzazione di conferenze, seminari o corsi di interesse per entrambe le Parti;
- monitoraggio e verifica dell'operatività del presente Accordo, con la predisposizione di eventuali relazioni;
- supervisione dei risultati ottenuti nelle singole attività di ricerca in modo da avere una visione globale e uniforme dell'attività svolta nell'uso congiunto dei laboratori;
- formulazione di proposte e suggerimenti alle Parti in ordine alla valorizzazione della collaborazione ai fini della migliore attuazione del presente Accordo.

Tutte le decisioni che importino l'assunzione di qualsiasi onere suscettibile di valutazione economica rimarranno comunque in capo alle Parti del presente Accordo, non essendo di competenza del Comitato Scientifico.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 8, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 6 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro, con la stipula anche di eventuali *Confidentiality agreements* di volta in volta stabiliti.



L'Università, nel periodo di vigenza della presente Convenzione, e successivamente per 5 (cinque) anni, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività oggetto della presente Convenzione, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati da illy.

Per informazioni confidenziali si intendono quelle informazioni tecniche, tecnologiche e commerciali, relative alle attività di illy che non vengono divulgate dalla stessa ai terzi con comunicazioni ufficiali e/o listini e/o cataloghi e/o offerte e/o installazioni di impianti e/o macchine e che non sono, o che non sono divenute, di dominio pubblico.

L'Università provvederà ad adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che tutti i propri dipendenti, collaboratori, tesisti, laureandi, dottorandi, neolaureati e/o tutti coloro che avranno necessariamente accesso, in tutto od in parte, a dette informazioni confidenziali le terranno nella riservatezza più rigorosa.

illy, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nelle attività oggetto della presente Convenzione per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dallo stesso responsabile scientifico, o dai suoi collaboratori, in virtù della presente Convenzione.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

illy non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di illy né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di illy.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da illy; è parimenti esclusa ogni garanzia di illy per le obbligazioni contratte dall'Università.



Art. 8 – Responsabili e comunicazioni

I responsabili del presente Accordo sono:

- per l'Università la dr.ssa Cristina Forzato;
- per illy il dott. Luciano Navarini.

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto all'Università: Magnifico Rettore, Università di Trieste, Piazzale Europa 1, 34127 Trieste;
- quanto a illy: Segreteria R&D, c/o illycaffè Spa, Via Flavia 110, Trieste

o ad altri indirizzi che le Parti potranno comunicarsi di volta in volta.

Art. 9 – Personale coinvolto nelle attività di ricerca

Le attività di ricerca svolte nell'ambito della presente convenzione quadro potranno essere svolte presso l'Università di Trieste dalle figure previste dall'art. 18, comma 5 della L. 240/2010. Illy, se lo riterrà di suo interesse, potrà finanziare assegni di ricerca o borse di dottorato previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte di illy. Gli assegni o le borse di dottorato potranno essere poi attivati con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico di illy, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.

Articolo 10 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.



Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Articolo 11 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 12 – Proprietà intellettuale dei risultati

Le Parti convengono che i risultati derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente Convenzione saranno attribuiti alle parti in conformità alle normative di riferimento del progetto o del finanziatore, nel rispetto degli articoli 63, 64 e 65 del Codice di Proprietà Industriale (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive integrazioni e modificazioni) e saranno regolate di volta in volta negli specifici accordi attuativi, privilegiando, ove possibile, la possibilità di trasferimento di tali diritti a illy, qualora unico finanziatore della ricerca. fr

Nel caso in cui i risultati delle ricerche siano suscettibili di protezione della proprietà intellettuale (mediante brevetto o altro titolo di protezione previsto dalla normativa vigente) e siano stati generati in contitolarità, le Parti rimandano, ad una successiva regolamentazione convenzionale che ne determini le quote e i rispettivi diritti e impegni, comunque nel rispetto dei principi generali alla presente Convenzione, salvo dilazione di



eventuali pubblicazioni subordinata all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati stessi, nonché la possibilità di attivare la procedura di segretazione delle tesi di laurea aventi ad oggetto risultati suscettibili di tutela brevettuale o comunque informazioni considerate riservate da illy ai sensi dell'art. 6.

Alle Parti deve essere sempre consentito l'utilizzo dei risultati per propri fini scientifici, didattici, nonché la loro pubblicazione, fatta salva l'approvazione di illy nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell'attività svolta presso i suoi laboratori in sede e presso l'Area di Ricerca di Padriciano.

Le Parti si impegnano altresì a disciplinare, mediante specifici accordi di attuazione, richiamanti la presente Convenzione, le attività di svolgimento di tirocinio all'interno dei suddetti laboratori.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 14 – Clausola di legalità

L'Università dichiara di aver ricevuto copia, di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da illy in ottemperanza al D.lgs. 231/01.

L'Università si impegna ad osservare e rispettare, nonché a far osservare ai suoi ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori di qualunque genere le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto ad esso applicabili, contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di illy.

In ogni caso, l'eventuale tolleranza dell'inadempimento da parte di illy non potrà mai essere interpretata quale rinuncia o decadenza a far valere i diritti derivanti a illy dalla presente clausola.

illy dichiara di aver ricevuto copia, di aver preso visione e, pertanto, di conoscere il contenuto dei documenti denominati "Codice etico dell'Università di Trieste" e "Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Trieste" nonché del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza" pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.units.it, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 190/2012 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto legislativo 33/2013 e s.m.i.,

illy aderisce ai principi del succitato Codice Etico e si impegna a rispettarne, e a farne rispettare da parte dei suoi collaboratori, tutti i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia violazione dello stesso. Le violazioni delle regole previste dal sopracitato Codice Etico rappresenteranno gravi inadempimenti contrattuali.

Sulla base di quanto previsto dalla legge 190/2012 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.

Articolo 15 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di 4 (quattro) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi quadriennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, di tre mesi.

I progetti già avviati al tempo del recesso dovranno essere portati a termine nei tempi concordati.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 (quarantacinque) giorni nel caso di inattività protratta per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata.



Articolo 16 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.



Art. 17 – Accordi precedenti e attività di collaborazione già in corso

La precedente Convenzione Quadro stipulata fra le Parti in data 31 agosto 2015 si intende risolta consensualmente.

Alle attività di collaborazione avviate in attuazione della precedente Convenzione Quadro si applica, a far data dalla stipula della presente Convenzione Quadro, la disciplina prevista da quest'ultima.

Articolo 18 - Spese

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente Accordo sono ripartite fra le Parti.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, 15/14/2021



Università degli Studi di Trieste

illycaffè S.p.A.

Il Rettore

Direttore Ricerca ed Innovazione

Prof. Roberto Di Lenarda

Sig. Furio Suggi Liverani

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 12, e 15 della presente Convenzione.

Università degli Studi di Trieste

illycaffè S.p.A.

Il Rettore

Direttore Ricerca ed Innovazione

Prof. Roberto Di Lenarda

Sig. Furio Suggi Liverani